

OGGETTO: **Mozione avente ad oggetto “Mozione di impegno alla verifica in merito alla divulgazione di notizie relative all'opposizione alla deliberazione della Giunta comunale n. 135 dd. 07/08/2025 inerente il piano particellare della strada denominata Cialana Plaz Ciamp de Tasul o Plaz Fontana Maora.” ai sensi dell'art. 19 comma 9 del Regolamento del Consiglio comunale.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'interpellanza presentata in data 02/12/2025 prot. n. 12028 dal Consigliere comunale Santini Marco avente ad oggetto “Interpellanza all'opposizione relativa alla delibera di Giunta n. 135 del 7 agosto 2025 inerente il piano particellare della strada denominata Cialana Plaz Ciamp de Tasul o Plaz Fontana Maora.” e la successiva risposta del Sindaco prot. n. 12542 di data 17/12/2025.

Dato atto che l'istituto dell'interpellanza è disciplinato dall'art. 19 del Regolamento del Consiglio comunale e che, secondo quanto previsto dal comma 11 del medesimo articolo, l'interpellanza e la relativa risposta vengono comunicate al Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.

Richiamato che l'interpellanza presentata dal Consigliere comunale Santini Marco e la relativa risposta sono state iscritte all'Ordine del Giorno della seduta di data odierna e preso atto che il proponente si è dichiarato non soddisfatto della risposta avuta.

Precisato che successivamente ai chiarimenti forniti in chiusura di discussione da parte del Sindaco o dell'Assessore competente, l'interpellante che non si ritenga soddisfatto o qualsiasi Consigliere può trasformare l'interpellanza in mozione che può essere posta subito in votazione su richiesta di almeno 5 consiglieri.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri comunali riportati nel verbale della seduta.

Avuta richiesta da parte del Consigliere Santini Marco e di almeno 5 Consiglieri (Ghezzi Giuliano, Menapace Alessandra, Marinelli Monica, Bruni Giordano, Leita Elena) di trasformare l'interpellanza in mozione nel seguente testo:

IMPEGNA la Giunta comunale a verificare come sia stato possibile la divulgazione di notizie e del testo contenuto all'opposizione inerente la delibera n. 135/2025 a soggetti non istituzionali prima della sua pubblicazione ufficiale prima che l'atto fosse reso pubblico.

Il Presidente del Consiglio, assistito dagli scrutatori previamente nominati, pone in votazione la proposta di mozione così formulata e constatata e proclama il risultato della votazione espressa per alzata di mano:

presenti e votanti n. 16

voti favorevoli n. 3 (Santini Marco, Bruni Giordano, Marinelli Monica)

voti contrari n. 10

astenuti n. 3 (Giuliano Ghezzi, Menapace Alessandra, Leita Elena)

Preso atto che la presente proposta di mozione non è soggetta ai pareri di cui all'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche ed integrazioni apportate, in quanto atto di natura politica;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Visto lo Statuto comunale del Comune di Ville d'Anaunia, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 di data 06/02/2020, in vigore dal 05/04/2020;

Visto il Regolamento del Consiglio comunale, approvato con delibera dell'ex Consiglio comunale di Tuenno n. 14 di data 23 maggio 1996 e successivamente modificato;

Tenuto pertanto conto che si rende necessario procedere all'approvazione della mozione proposta modificata con l'emendamento come sopra approvato;

Sulla base del risultato della votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RESPINGE la mozione proposta.

1. di dare evidenza ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a. opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, e ss.mm.;
 - b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199;
 - c. ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.